

L. n. 15 del 16/01/1992 artt. 2-4-6 : Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

LEGGE 16 gennaio 1992, n.15

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati.

ART. 2

1. All'articolo 4 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)".

2. All'articolo 4 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, è aggiunto, infine, il seguente comma:

"Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n.470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323."

ART. 4

1. Al primo comma dell'articolo 8 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 16 della legge 8 marzo 1975, n.39 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "dell'anagrafe" sono sostituite dalle seguenti: " delle anagrafi di cui all'articolo 4";

b) alla lettera a), le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti "nelle anagrafi di cui all'articolo 4" e le parole: "o che avessero già compiuto ed abbiano, a qualsiasi titolo, diritto di essere iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "e si trovino nella condizione di cui all'articolo 4";

c) alla lettera b), le parole: "nel registro della popolazione stabile del comune" sono sostituite dalle seguenti: "nelle anagrafi di cui all'articolo 4" e le parole ":o che lo avessero già compiuto od abbiano, a qualsiasi titolo, diritto a essere iscritti nelle liste elettorali" sono sostituite dalle seguenti: "e si trovino nella condizione di cui nell'articolo 4".

2. Al secondo comma dell'articolo 8 del medesimo testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, le parole: "del registro di popolazione" sono sostituite dalle seguenti: "delle anagrafi".

ART. 6

1. L'articolo 11 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica. 223 del 1967, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 è sostituito dal seguente:

ART. 11

1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.
2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è iscritto.
3. Il sindaco, per il tramite dell'autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.
5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.
6. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali".